

STATUTO

ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA STRADA STATALE 16
TRANI BISCEGLIE 35
Numero REA: BA - 539656
Codice fiscale: 07198590726
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

zione della società, poste a carico della stessa è pari a circa Euro 1.000,00.

PARTE SECONDA - FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

I costituiti convengono che l'organizzazione ed il funzionamento della società siano regolati dalle norme qui di seguito riportate.

Articolo 1

E' costituita ai sensi della legge n.381/91, la società cooperativa denominata:

"ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa è di diritto una organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs 460/1997."

Articolo 2

La sede della società è in Trani.

Ai soli fini della trascrizione nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in S.S.16 Trani Bisceglie km.762+735 n.35.

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di filiali, agenzie, succursali, o unità locali comunque denominate sia

in Italia che all'estero.

Compete alla decisione dei soci di istituire e/o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore del-

la cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

Articolo 5

La cooperativa, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'Articolo 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la

cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (Articolo 111-*septies* disp. att. c.c.).

Articolo 6

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (Articolo 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'Articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'Articolo 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio

delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 7

La cooperativa retta dai principi della mutualità e della solidarietà senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale di cittadini attraverso lo svolgimento di attività di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e non.

In relazione a ciò la cooperativa si propone di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

la erogazione a soggetti pubblici e privati, anche

tramite gare di appalto, dei seguenti servizi:

- operazioni di bonifica di aree inquinate in genere ed in particolare delle zone costiere e dei litorali (lacustri, fluviali e marini);
- assistenza ed accompagnamento di persone bisognose trasporto portatori di handicap e gestione di servizi a supporto di istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, musei, scuole, gallerie, cinema, teatri, case di riposo, ospedali e case di cura, gestione di strutture socio-sanitarie;
- servizi di scuola-bus con relativi autisti ed accompagnatori;
- gestione di mense, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, catering, bar, alberghi, ristoranti, agriturismo, darsene, spacci, trabucchi, spiagge (compreso servizio bagnino, pronto soccorso e noleggio attrezzature);
- fornitura e produzione di colture vegetali, ittiche ed animali;
- maneggi;
- proiezione cinematografica;
- gestione di teatri, sale da concerto, discoteca, parco giochi e altre strutture artistiche e di intrattenimento;

- rappresentazioni di spettacoli teatrali dal vivo e itineranti, attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e l'organizzazione di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali: produttori, scenografi e scenotecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle luci; produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture, servizi ausiliari del settore dello spettacolo, inclusi l'allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione del suono;
- attività sportive: gestione di piscine, di stadi, di impianti sportivi polivalenti e palestre;
- promozione di eventi sportivi e non;
- gestione parcheggi: pubblici e privati;
- gestione di impianti di energia elettrica originata da fonti rinnovabili.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio

è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà:

- partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;
 - richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
 - assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
 - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi associativi e consortili;
 - concedere avalli cambiari e fideiussori finalizzati al conseguimento delle attività contenute nell'oggetto sociale;
 - ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - erogare prestiti ai soci per necessità familiari, di studio, e di malattia, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti interni.
- La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizza-

zione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari; potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, con esclusione delle operazioni di cui alle leggi 2 gennaio 1991 n.1, 5 luglio 1991 n.197 e 1 settembre 1993 n.385.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Articolo 8

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al limite previsto dalla legge.

Possono essere cooperatori:

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'Articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento

dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'Articolo 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b) e c) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 9

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure

alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative. Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Articolo 10

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata

dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Articolo 11

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente Articolo 8.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Articolo 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 12

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-

l'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea
dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-
gli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-
gli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione
della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-
mandata alla Cooperativa.

Articolo 13

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di otte-
nerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-
chieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha
più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-
minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del con-

siglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

13.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 14

Le quote dei soci sono intrasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. In detti casi si applica l'Articolo 2530 C.C., ultimo comma.

Articolo 15

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza ed esclusione e per causa di morte.

Nel caso di perdita della qualità di socio, le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 16

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita di requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d) il trasferimento della residenza del socio in Regione diversa da quello in cui la cooperativa svolge la propria attività.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso l'Organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

L'Organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto nel termine previsto

dall'Articolo 2532 c.c., ultimo comma.

Articolo 17

La decadenza è deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una della situazione di incompatibilità previste nello statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel Libro dei soci.

Articolo 18

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a. venga meno dal comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;
- b. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti; l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;
- c. intenzionalmente danneggi o tenti di danneggiare

in qualunque modo moralmente o materialmente, la cooperativa;

d. senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo amministrativo prenda parte a imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

Articolo 19

Le deliberazioni prese dall'Organo amministrativo a norma dei precedenti articoli devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato il quale può ricorrere al collegio arbitrale; il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata, eventualmente rivalutata in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge relativamente al mantenimento dei requisiti mutualistici.

La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento

del rapporto sociale, limitatamente al Socio divenga operativo e si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del Bilancio.

Articolo 20

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 21

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste dall'articolo 2534 c.c..

Articolo 22

I soci receduti, decaduti o esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presen-

tare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini di legge, saranno devolute, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva indicata nell'Articolo 24.

Articolo 23

Ai sensi dell'Articolo 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'ammontare del capitale che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Or-

gano amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente Articolo 12; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente Articolo 18, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Articolo 24

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal Capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nomi-

nale non inferiore ad Euro 250,00 ciascuno;

b) dalla riserva ordinaria;

c) dalla riserva indivisibile;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

La riserva indivisibile è costituita:

- dalle eccedenze attive di bilancio;

- da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Articolo 25

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi del predetto in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare - ove emessi - gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 26

a) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

b) Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo amministrativo e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al

30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) la restante parte a riserva straordinaria.

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

Articolo 27

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'Articolo 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

Articolo 28

Sono organi della Cooperativa:

A) l'assemblea dei soci;

B) il consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;

C) il collegio dei sindaci.

Articolo 29

L'assemblea:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale con relativo preventivo;
- 2) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- 3) nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;
- 5) delibera sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione all'Organo amministrativo per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1;
- 6) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e

sulla revoca della liquidazione medesima;

7) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalle leggi e dal presente statuto.

Articolo 30

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno nella sede sociale o altrove purchè nel territorio della Regione Puglia entro centoventi giorni, ed eventualmente entro centoottanta giorni quando speciali ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

Articolo 31

L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso sia nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e sia comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere convocata almeno 24 ore dopo.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddet-

te, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 32

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese per maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Articolo 33

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei

soci e in regola con il versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio, ha diritto ad un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, non amministratore nè sindaco, che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Articolo 34

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente a meno che su richiesta di almeno cinque soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non siano presenti né il presidente né il vice presidente del consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'Assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario e di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, eletti tra i soci.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero.

Articolo 35

Il consiglio di amministrazione è composto da tre (3) a cinque (5) membri eletti dall'assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'Articolo 2383 3° comma C.C.

all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Spetta all'Assemblea determinare complessivamente gli eventuali compensi dovuti agli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche;

In ogni caso spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per conto della società nel-

l'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 36

Il consiglio di amministrazione, elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo 37

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti del Verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a dichiararlo e ad assentarsi al momento della deliberazione.

Articolo 38

Il consiglio di amministrazione o Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'organo Amministrativo è demandato comunque l'obbligo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere il Bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
- c) provvedere alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo

Statuto;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;

f) deliberare su tutte le materie di cui all'Articolo 7;

g) conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) dare l'adesione della società ad organismi associativi e consortili, assumere partecipazioni in altre società per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collegamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Articolo 39

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri, tanto singolarmente, quanto componenti

una Giunta Esecutiva.

Articolo 40

La rappresentanza sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di nominare procuratori ad negotia e speciali.

Articolo 41

In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Articolo 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

Articolo 42

Il collegio sindacale viene eletto solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

L'assemblea che nomina i sindaci delibera riguardo al loro eventuale compenso.

Ove necessario, ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili ed iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 43

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli Articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul principio di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Articolo 44

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non

competete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo.

Articolo 45

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'Articolo 251 lettera d) c.c..

Articolo 46

L'Organo Amministrativo provvederà alla redazione di un regolamento interno per il funzionamento tecnico ed amministrativo al fine di precisare i rapporti dei soci all'interno della società, tale regolamento diverrà attuativo dal momento dell'approvazione dell'assemblea.

Articolo 47

Alla cooperativa si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali; nonchè, in quanto compatibili, della legge 30 aprile 2001 n. 142, delle norme del codice civile sulle cooperative e per quanto non previsto dall'Articolo 2511 e seguenti del c.c. in quanto compatibili le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Si chiedono le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione in materia di cooperative sociali e onlus.

Io notaio ho dato lettura del presente atto ai comparenti che da me interpellati lo hanno approvato. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me, occupa zero facciate intere e quanto fin qui della zerosima di zero fogli.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti-